



Banche e ammortamento “alla francese” il non detto delle Sezioni Unite

AVV. BENEDETTA FRANCO

Come noto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è da poco intervenuta a proposito dei cosiddetti piani di “ammortamento alla francese” in regime “composto” di capitalizzazione degli interessi, con la pronuncia del 29 maggio 2024 n. 15130, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.

Le Sezioni Unite hanno, così, escluso la nullità parziale dei contratti di mutuo, a tasso fisso, con piano di ammortamento cosiddetto alla francese, per la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime composto di capitalizzazione degli interessi debitori, tanto sotto il profilo della pretesa indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto ex art. 1346 e 1418, comma 1, c.c., quanto sotto quello delle censure di nullità ex art. 117, comma 4, T.u.b..

Il quesito loro devoluto trae origine da un dibattito e da un tema, rispettivamente, assai più risalente e ampio rispetto a quelli dell’ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 *bis*, comma 2, c.p.c. del Tribunale di Salerno 19 luglio 2023, est. Dott. Caputo alla cui lettura, per ragioni di sinteticità, si rinvia e che può considerarsi un sunto, seppure non esaustivo, delle censure più spesso rivolte ai piani di ammortamento cosiddetto “alla francese”

A ogni modo, si segnala che alla Presidente della I Sezione Civile, riassumendo il quesito posto alla Corte di Cassazione nella propria ordinanza del 6 settembre 2023 non è sfuggito che, laddove il Giudice del merito si è interrogato sull’eventuale vizio per indeterminatezza delle condizioni pattuite, lo ha fatto dando per presupposto che il regime di capitalizzazione semplice sarebbe prescritto dall’art. 821 c.c. e che l’adozione di un piano di ammortamento alla francese con capitalizzazione composta comporterebbe l’applicazione di un tasso di interesse maggiore di quello pattuito (T.A.N.).

Per inciso, la questione è stata devoluta alle Sezioni Unite in quanto il Tribunale di Salerno, come segnalato dall’Istituto di credito convenuto nel giudizio di merito, non ha provocato il contraddittorio delle parti sul



tema devoluto alla Corte di Cassazione.

Non possiamo che riservare ad altra sede l'approfondimento, anche alla luce dei principi regolanti il giusto processo, dell'istituto previsto dall'art. 363 *bis* c.p.c. di recente introdotto nel nostro ordinamento.

Addentrandoci nella disamina della sentenza in commento, pare utile evidenziare che le stesse Sezioni Unite hanno precisato che per piano di ammortamento alla francese si intende una tipologia di rimborso adottata per i contratti di finanziamento in cui la restituzione del capitale e degli interessi viene regolata da rate costanti, di importo fisso e predeterminato, che comprendono una quota di capitale (crescente) e una di interessi (decrescente), al tasso convenzionalmente pattuito.

Non si può, tuttavia, negare che - quanto meno a parere di chi scrive - la lettura in combinato disposto degli artt. 1282 e 1283 c.c. non può portare ad affermare che la produzione di interessi sugli interessi scaduti sia vietata e/o da considerarsi di per sé illegittima. Né si può trascurare il dettato degli artt. 1815 e 1820 c.c., per affermare che la cosiddetta capitalizzazione semplice sia per così dire imposta dal nostro ordinamento. Neppure, peraltro, l'ammortamento "alla francese" può ritenersi contrastante con la logica del nostro sistema per come si desume dall'art. 1815 c.c..

Tanto che, pure chi adombra che la modalità di imputazione, concorrendo a determinare *"il costo effettivo del mutuo"* si tradurrebbe in un costo ulteriore di cui il cliente sarebbe ignaro, parrebbe riconoscere che, dalla lettura del predetto art. 1815 c.c., *"nel caso di pagamento rateale secondo le scadenze stabilite dal piano di ammortamento alla francese non c'è alcun pagamento anticipato, perché il*

debitore paga alla scadenza stabilita dal contratto e poiché quella rata ingloba soltanto gli interessi calcolati sul capitale residuo di cui si è effettivamente goduto fino a quel momento"

Non si deve, quindi, confondere l'anatocismo con la distinzione tra interessi semplici e interessi composti e, quindi, con il loro ammontare complessivo.

L'interesse composto non ha nulla a che fare con l'anatocismo, che presuppone - ai sensi dell'art. 1283 c.c. (insuscettibile di applicazione analogica, come ricordato dal Tribunale di Torino, con la sentenza n. 747/2022) - "interessi scaduti" e quindi non pagati su capitali già scaduti. Mentre l'interesse composto può ritenersi il mero prodotto, per così dire, del criterio di calcolo (anticipato) delle prestazioni delle parti.

Nel rispetto del limite sancito dall'art. 1284, comma 1, c.c., come dell'art. 117 T.U.B., non vi è alcun divieto di capitalizzazione degli interessi e, quindi, di utilizzo del regime di capitalizzazione composto.

Pertanto, come ci dicono le Sezioni Unite e meglio spiegheremo, per quanto la sentenza in esame sia ben lungi da potersi ritenere risolutiva, un piano di ammortamento che indichi il capitale erogato, il tasso di interesse applicato e il numero, la periodicità e l'ammontare delle rate di rimborso sarà pienamente valido, indipendentemente dalle modalità di calcolo degli interessi (semplice o, appunto, composto).

Vi è, d'altro canto, una difforme interpretazione dottrinale e di giurisprudenza che sostiene la nullità e/o invalidità dei contratti di mutuo con ammortamento cosiddetto "alla francese" - fornendo una diversa interpretazione della nozione di "frutti civili" e una lettura alternativa dei criteri dell'impu-



tazione ex art. 1194 c.c.. Con la conseguenza che si rinviene nei contratti in esame l'applicazione di costi occulti e una forma "mascherata" di anatocismo che conseguirebbe all'utilizzo del regime composto, con applicazione di un tasso effettivo differente (e maggiore) di quello pattuito.

Autorevoli Voci, riconosciuta la debolezza dell'argomento conseguente a una diversa lettura dell'art. 821 c.c., rinvencono nell'art. 1195 c.c. la disposizione violata dal tipo di piani di ammortamento e di regime di calcolo degli interessi in esame oggi.

Diffusa è, poi, la tesi che afferma la violazione dell'art. 117, comma 4, T.u.b., secondo cui, come noto, *"I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora"*, partendo dal presupposto che il ricorso alla capitalizzazione composta comporti di per sé un esborso maggiore per il cliente.

In ogni caso, stante il tecnicismo della materia, è ineludibile una lettura interdisciplinare della questione, in mancanza della quale ogni conclusione si ridurrebbe a una petizione di principio. Paradigmatica dell'interferenza tra i principi di diritto e quelli di matematica finanziaria è, tra le altre, la sentenza del Tribunale di Cremona 12.01.2022 n. 8, notevole anche sotto il profilo della tecnica redazionale e dei plurimi riferimenti dottrinali di cui si compone la parte motiva.

È parimenti vero che, analizzando le diverse teorie, non vi è totale omogeneità di interpretazione neppure dal punto di vista della matematica finanziaria che, non è oggetto di queste brevi riflessioni e deve darsi per presupposta.

Quel che è certo è che, pure a fronte della pronuncia a Sezioni Unite in commento,

non si esauriscono le discussioni dottrinali e il conflitto giurisprudenziale; ad esempio, con riferimento alla sorte dei mutui alla francese a tasso variabile, alla differenza tra capitalizzazione semplice della complessiva rata e capitalizzazione composta degli interessi. Non ultimo, ci si continuerà a interrogare sulla possibilità che si configuri un indebito oggettivo nel caso di anticipata estinzione del mutuo o di decadenza dal beneficio del termine, con conseguente richiesta di immediato pagamento.

Né poteva darsi diversamente, stanti i limiti del quesito devoluto dal Tribunale di Salerno ex art. 363 *bis* c.p.c. premessi dallo stesso Collegio a Sezioni Unite. Di contro, come vedremo addentrandoci nella disamina della pronuncia, benché non vi sia piena sovrapposibilità tra l'art. 1346 c.c. e le prescrizioni di cui all'art. 117 T.u.b., si è fatta chiarezza su tali disposizioni nell'ambito della fattispecie in esame.

Una rassegna delle tante pronunce di merito che hanno preceduto la sentenza della Corte di Cassazione del 29.05.2024 consentirebbe di constatare ulteriormente, oltre alla discordanza degli orientamenti di giurisprudenza, che restano controverse molte delle questioni risolte o soltanto lambite dalla Suprema Corte.

Uno dei temi più discussi è stato, e verosimilmente resterà, quello del corretto assolvimento degli obblighi di informazione e, soprattutto, della effettiva cognizione e comprensione da parte dei mutuatari delle condizioni applicate che, secondo molti critici e non a torto, non potrebbe darsi con la sola esplicitazione della formula matematica applicata.

Fermo restando che, come ricordato dalla già citata sentenza del Tribunale di Torino



18.02.2022, est. Dott. Astuni, anche il Tribunale di Napoli con la sentenza 8/12 febbraio 2024, n. 17164 - leggendo in combinato disposto gli artt. 116, comma 3, e 117 T.u.b., oltre a ribadire che il meccanismo di determinazione della rata del mutuo con ammortamento cosiddetto “alla francese” non implica la produzione di interessi ulteriori sugli interessi già scaduti, escludendo ogni profilo di illiceità se vi sia stato un consenso dei contraenti alla sua applicazione nel rispetto dell’art. 1194 c.c. - ha pure affermato che l’eventuale mancata allegazione della tabella di ammortamento non costituisce indeterminatezza del contratto, potendo il cliente richiederne copia alla banca.

Appare opportuno ricordare che l’indirizzo dottrinale e giurisprudenziale che ritiene i piani di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta siano viziati da indeterminatezza e/o latori di costi occulti, non ha trascurato di rilevare la necessità di anticipare, da parte delle Banche, gli obblighi di forma, comunicazione e informazione consacrati dall’art. 117 T.u.b. e, quindi, di improntare la propria condotta di operatori qualificati alla massima trasparenza, sin dalle informazioni precontrattuali di cui all’art. 116 T.u.b..

Le Sezioni Unite, dal canto loro, hanno escluso che i mutui bancari – quanto meno quelli a tasso fisso e con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale – violino la normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Apprezzabile e da tenere a mente il rilievo secondo cui il Tribunale di Salerno ha dato per acquisito che i piani di ammortamento “alla francese” producono un effetto moltiplicatore degli interessi, senza aver svolto su

tale punto “decisivo” (così lo qualifica il Collegio esteso) alcun accertamento fattuale.

In ogni caso è bene ricordare che il Supremo Collegio non è stato chiamato a pronunciarsi con riguardo ai piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile, né all’anticipata estinzione del rapporto di mutuo per scelta volontaria del mutuatario. Parimenti, non erano tenute a statuire sulle eventuali conseguenze della mancata allegazione o inserzione del piano di ammortamento nel contratto.

Ancora, il quesito devoluto dal Tribunale di Salerno ha imposto alle Sezioni Unite di esaminare la questione degli “*interessi non scaduti che generano altri interessi*”, icasticamente sintetizzata dalla formula “*costo occulto per il mutuatario*”, ricorrente anche in dottrina, sotto il profilo della determinatezza dell’oggetto del contratto e delle norme sulla trasparenza bancaria, portandole ad escludere “*che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo*”.

Tanto che è stata, correttamente, posta in rilievo la funzione meramente descrittiva del fenomeno etichettato come capitalizzazione in regime composto, che si sostanzia nell’applicazione del tasso convenuto sul solo capitale residuo, almeno – ed è significativo il distinguo operato – “*nel regime di ammortamento “alla francese” standard e nella dinamica fisiologica del rapporto*”.

Numerose, infatti, sono le questioni lasciate aperte dalla sentenza SS. UU. n. 15130/2024 e i dubbi interpretativi che suscitano alcuni passaggi della motivazione.

Per esempio, si richiama l’inciso secondo cui



“Non potrebbe escludersi in astratto che l’operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti (è coerente l’affermazione per cui stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità, cfr. Cass. n. 9237/2020, n. 8382/2022, n. 13144/2023 cit.). Pertanto, al principio che si chiede di enunciare, nel senso di dichiarare in generale la invalidità dei piani di ammortamento “alla francese”, può risponderci avendo riguardo ai piani standardizzati tradizionali, rispetto ai quali deve escludersi che si verifichi la situazione patologica poc’anzi descritta”.

Due interrogativi sorgono spontanei; il primo, a cosa effettivamente intenda riferirsi il Collegio, senza ulteriori specificazioni, con l’insistito riferimento ai cosiddetti piani standardizzati tradizionali e il secondo se davvero si possa escludere che la Suprema Corte non verrà nuovamente investita, auspicabilmente sempre a Sezioni Unite, della questione “produzione di interessi su interessi”.

Tanto più se si considera che restano esclusi dal perimetro della decisione di legittimità i finanziamenti con piano di ammortamento “alla francese” a tasso variabile o privi del piano di ammortamento allegato, e quelli che, espressi nella periodicità infrannuale, comportano un T.A.E. maggiore del T.A.N..

Senza dimenticare che, ai sensi dell’art. 360,

comma 1, n. 5) c.p.c., la Cassazione, pur non potendo ricostruire il fatto storico, può censurare il modo in cui il Giudice del merito ha effettuato la ricostruzione, nel quale rientra, per precedenti di legittimità, il travisamento di prove e, nello specifico, la valutazione delle CTU (tra le altre, cfr. Cass. n. 1163/2020).

La pronuncia di legittimità appare apprezzabile, sempre ad avviso di chi scrive, laddove confuta la tesi che censura i piani di ammortamento alla francese sotto il profilo della meritevolezza dell’interesse perseguito e della causa concreta del negozio, rilevando che il controllo di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c. non è previsto per i contratti tipici come il mutuo bancario e che è controversa la possibilità, pure data per possibile da alcuni precedenti, di un controllo della rispondenza del tipo “*come conformato in concreto*” ai limiti imposti dalla legge ex art. 1322, comma 1, c.c..

Del resto, lo scarto temporale tra il godimento immediato e il rimborso del capitale da parte del mutuatario non può andare a detrimento del mutuante, in applicazione dell’art. 821, comma 3, c.c.; il che, come opportunamente ricorda la Corte di Cassazione, accade anche nel sistema di ammortamento c.d. all’italiana.

Del resto è proprio la natura compensativa degli interessi in questione a fare sì che essi decorrano sul capitale anche se non è ancora (o non lo è interamente) esigibile. Fenomeno che - come, peraltro, evidenziato dalla dottrina più attenta - è coerente con l’onerosità del mutuo di danaro e della circostanza che l’interesse è il corrispettivo del debito residuo, in aderenza al dettato dell’art. 820, comma 3, c.c..

Trova, così, ragione il rilievo della Corte

secondo cui *“condizionare la esigibilità degli interessi alla esigibilità dell’intero capitale, con la conseguenza che il creditore potrebbe ritrarre i frutti tutti in una volta alla fine dell’operazione, metterebbe in crisi il funzionamento della regola, coerente con l’ordinato svolgimento della vita economica e sociale, della remunerazione periodica del capitale e della conseguente esigibilità periodica degli interessi, a favore di una regola - diversa da quella negozialmente assunta - che non potrebbe essere unilateralmente imposta al creditore ex post”*.

Ha trovato, poi, adeguata evidenza che l’art. 1282, comma 1, c.c. ammette che il credito non esigibile possa produrre interessi in base al titolo che, nel caso di specie, è negoziale.

Parimenti convincente, selezionando i punti salienti della sentenza l’affermazione secondo cui, stando alla lettera delle disposizioni, gli artt. 1193 e 1194 c.c. lungi dal potersi interpretare diversamente *“pongono la regola opposta della prioritaria imputazione del pagamento agli interessi (in mancanza del consenso del creditore), cui le parti non hanno derogato, avendola confermata pattuendo un piano di rimborso che prevede l’imputazione prioritaria e prevalente dei versamenti iniziali agli interessi determinati in misura decrescente”*.

Come accennato agli inizi del presente contributo, le Sezioni Unite hanno risposto negativamente al primo quesito di rinvio ed escluso che l’omessa indicazione del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi e della modalità di ammortamento “alla francese” comporti indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto, con conseguente nullità parziale del contratto ex artt. 1346 c.c. e 1418, comma 2, c.c..

Preme rammentare che i limiti dell’indagine

sono stati fissati, con riguardo all’*an* e al *quantum* degli interessi non legali, che devono essere pattuiti *“sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza”* e non - come precisato da plurimi risalenti precedenti di legittimità - *“sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti”*.

Inoltre, nella sentenza in commento e, come già rimarcato prendendo in esame il contratto nella sua specificità, si è esclusa l’indeterminatezza dell’oggetto del contratto *“come effetto della sua opacità o scarsa trasparenza per la presenza di un costo o “prezzo” occulto che avrebbe dovuto essere indicato nel contratto, ex art. 117, comma 4, T.U.B.”*; mentre sempre le Sezioni Unite hanno sottolineato che la mancata esplicitazione, in contratto, del *“maggior costo del prestito* (ricordiamo, laddove effettivamente sussistente, mentre parrebbe essere stato escluso, con riferimento al tipo di contratti in esame), *come effetto del sistema “composto” di capitalizzazione degli interessi”* potrebbe rilevare, in ipotesi, come mancanza di un elemento tipizzante del contratto ex art. 117, comma 4, T.u.b., *“che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all’applicazione del tasso sostitutivo (comma 7)”*.

Ai fini del giudizio sulla validità del contratto - con riguardo sia alla sua struttura, a mente degli artt. 1325 e 1346 c.c., sia alla integrità del consenso negoziale - condivisibilmente la Corte di Cassazione ha ritenuto inconferente il riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole rispetto ad altri piani di rientro non concordati dalle parti, ponendo nuovamente l’accento, così, sulla natura negoziale dei piani di ammortamento (cfr. Cass. n. 5703/2022).

Un profilo verosimilmente foriero di ulterio-



ri interrogativi e contenziosi, anche costituendo la soluzione offerta dalle Sezioni Unite un apprezzabile punto di partenza, è, invero, la considerazione, di controversa formulazione, secondo cui *“il maggior carico di interessi del prestito [anziché essere una caratteristica dei piani di ammortamento “alla francese” o conseguire alla “produzione di interessi su interessi”, dipenderebbe] dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell’equivalente del capitale ricevuto”*.

Venendo al secondo quesito pregiudiziale, il Collegio ha escluso, parafrasando il Tribunale di Salerno, che la maggior quota di interessi complessivamente dovuti in presenza di ammortamento “alla francese” rispetto a quello “all’italiana” costituisca un prezzo ulteriore e occulto – tale da rendere il tasso d’interesse effettivo maggiore del T.A.N. e del T.A.E.G. dichiarati nel contratto – del quale il cliente dovrebbe essere informato, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell’art. 117, comma 4, T.u.b..

Questo, è bene sottolinearlo, tranne nel caso in cui *“l’istituto di credito abbia espressamente pubblicizzato la concessione di finanziamenti con piani di ammortamento diversi da quello praticato (art. 117, comma 6, ultima parte, T.u.b.)”*; circostanza fattuale che si è escluso essere ricorso nella fattispecie all’esame del Giudice del rinvio.

È senz’altro vero, però, che il richiamo implicito agli obblighi consacrati, tra gli altri, dall’art. 116 T.u.b. possa valere ben più di

una mera suggestione offerta alla tesi contraria a quella avallata dalla Suprema Corte che, ribadendo alcune argomentazioni già espresse a rigetto del primo quesito e facendo proprie le conclusioni della Procura Generale, ha riaffermato che il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in esame non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi, con la conseguenza che non si darebbe una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto.

La Corte di Cassazione ha, in proposito, rilevato che non si rivengono indicazioni in senso contrario né nelle norme di rango primario, né in quelle di rango secondario, tanto *ratione temporis* applicabili, quanto successive. In questa sede ci limitiamo a constatare che né l’art. 117, comma 4, T.u.b., né la normativa secondaria richiedono l’indicazione del regime di ammortamento nel contratto. Peraltro, neppure la Direttiva 2023/2225/UE impone tale specificazione.

Al contempo, sempre esaminando il contratto di mutuo oggetto del giudizio di rinvio, il Supremo Collegio ne ha dichiarato la piena conformità alle disposizioni della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 in punto di obblighi di informativa precontrattuale in capo alle banche, con un richiamo al cosiddetto *“Prospetto Informativo Europeo Standardizzato”* e alla relativa tabella (all.to 4E), che esclude l’uso di formule matematiche e di formule lessicali afflitte da eccessivo tecnicismo possa rendere il mutuatario effettivamente edotto dell’importo totale del rimborso cui è tenuto.

Esigenza di comprensione e conoscenza - obbligo, ragionando con riguardo alle banche - che è, al contrario, pienamente soddisfatta laddove *“il piano di rimborso contiene (...) in modo dettagliato, la chiara e*



inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi", tanto da consentire al mutuatario di "conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria", lasciando intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (così, già Cass. n. 28824/2023).

Come ricorda il Supremo Collegio, del resto, la possibilità di raffronto tra prodotti diversi è lo scopo della trasparenza, rinvenendosi nell'art. 124, comma 1, T.u.b., una indicazione sistematica in tal senso, mentre *"ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724/2007)".*

Parimenti, le Sezioni Unite non si sono sottratte alla disamina del contratto rispetto alla normativa consumeristica di derivazione comunitaria (Direttiva 1993/13/CEE)", per *"escludere nella fattispecie in esame sia un deficit di chiarezza del piano di ammortamento in questione sia l'insorgenza di un significativo squilibrio dei diritti e obblighi tra le parti derivanti dal contratto".*

Non è mancato, sempre in chiusura, un monito in merito agli obblighi di condotta degli istituti di credito rispetto all'esigenza di lasciare il cliente libero di scegliere il piano di rimborso - e, quindi, la banca - più conveniente alle proprie esigenze e condizioni, lasciando proprio al cliente la valutazione della adeguatezza e convenienza dell'opera-

zione, sulla scorta del rilievo che *"eventuali dubbi sulla comprensione del meccanismo di funzionamento del piano allegato al contratto e dei suoi effetti potrebbero essere espressi al momento della stipulazione del contratto che è la sede in cui il cliente potrebbe esigere dall'istituto bancario ogni eventuale chiarimento al riguardo".*

Nondimeno, una adeguata conoscenza e padronanza delle principali caratteristiche dei servizi e prodotti bancari, l'effettiva comparazione tra quelli presenti sul mercato e l'esercizio di una scelta libera e consapevole possono darsi per i consumatori, a parere di chi scrive, soltanto se siano stati correttamente adempiuti gli obblighi di trasparenza e chiarezza delle informazioni precontrattuali da parte delle banche che, come tali, non possono essere contestuali alla stipulazione del contratto.

Da ultimo, parimenti infondata è stata ritenuta e, come tale rigettata, l'istanza dell'attrice, di rinvio alla CGUE ai sensi dell'art. 267 TFUE, con riferimento agli artt. 4 e 5 della Direttiva 1993/13/CE, che riguardano le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

Appare evidente, come già evidenziato, che restano aperte numerose questioni, a maggior ragione se si considera che i primi autorevoli commentatori della sentenza hanno ravvisato un'aporia nel ragionamento delle Sezioni Unite o, comunque, hanno paventato l'insorgenza di ulteriori dubbi interpretativi e conseguenti contenziosi laddove la Corte, ritenendo infondata la questione, ha però ammesso che la stessa possa essere inquadrata in un altro modo, senza affermarne la fondatezza.

Al contempo, ulteriori argomenti a conforto della tesi che esclude la nullità testuale si



rinvengono nel ragionamento di Cass. civ., sez. V, ord. 2.10.2023, n. 27823 – richiamata opportunamente dalle stesse Sezioni Unite – secondo cui *“l’applicazione del c.d. “metodo di ammortamento alla francese”, che comporta l’applicazione di rate costanti in ciascuna delle quali la quota capitale aumenta progressivamente, mentre la quota degli interessi progressivamente decresce, deve ritenersi legittima, non ravvisandosi alcuna violazione del principio di trasparenza”*.

La Suprema Corte ha, infatti, colto sin da allora l’occasione, sebbene non in seduta plenaria, per affermare che l’art. 1283 c.c. vieta la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l’unica fattispecie ivi regolata, mentre l’ammortamento “alla francese” comporta invece che gli interessi vengono comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi, così che la capitalizzazione composta è del tutto eterogenea rispetto all’anatocismo trattandosi di una forma di quantificazione di una prestazione.

Difficilmente, poi, un successivo intervento della Suprema Corte potrà ignorare e men che meno superare, sempre ad avviso di chi scrive, l’insegnamento di Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2021 n. 33474, secondo cui *“Il piano di ammortamento, attraverso cui, di norma, si predispone l’assetto inerente la restituzione del capitale con coeva determinazione dell’entità dei frutti percentualizzati per ogni singola scansione del pagamento, rappresenta una clausola negoziale i cui effetti, per tale sua natura, sono vincolanti fra le parti (cfr. Cass. n. 5703 del 2002; Cass. n. 2352 del 1981)”*.

Appare evidente, quindi, che la sentenza Cass. Civ., SS.UU. del 29 maggio 2024 n. 15130 alimenterà il dibattito giurisprudenziale, anche tenuto conto della peculiarità della nomofilachia nel nostro ordinamento.

Senza contare che, come ricorda un’autorevole Voce, accanto alla cosiddetta nomofilachia “magistratuale”, che interroga i Giudici, si concepisce ormai una nomofilachia “cettuale” - aperta al ruolo della dottrina e dell’intera comunità dei giuristi.

È auspicabile, a maggior ragione tenendo mente la multidisciplinarietà delle questioni trattate, che a partire dalla pronuncia in commento si avvii un proficuo, rinnovato dialogo su tematiche quanto mai attuali e importanti, anche dal punto di vista sociale.

M. SEMARARO, *Alle Sezioni Unite l’ammortamento alla francese: molti equivoci e un fondo di verità*, www.dirittobancario.it

Per approfondimenti, si veda V. TAVORMINA, *Anatocismo e frutti civili da Napoleone ai nostri esegeti*, in *Riv. dir. priv.*, 2017, 32

Tra le altre, A.A. DOLMETTA, *Debolezza delle Sezioni Unite sull’ammortamento alla francese*, <https://www.dirittobancario.it/art/debolezza-delle-sezioni-unite-sullammortamento-alla-francese/>

G. CANZIO, *La funzione nomofilattica fra dissenting opinion ed esigenze di trasparenza*, <https://discrimen.it/wp-content/uploads/Canzio-La-funzione-nomofilattica.pdf>, che rinvia, in tema di “comunità interpretativa a N. LIPARI, *Dottrina e giurisprudenza quali fonti integrate del diritto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, 1153.

Network



WE ARE AN INDEPENDENT MEMBER OF
THE GLOBAL ADVISORY
AND ACCOUNTING NETWORK

Limatola Avvocati is a member of HLB International
a worldwide network of independent accounting firms
and business advisers

Sito / e-mail

www.limatolavvocati.it

[\[info@limatolavvocati.it\]](mailto:info@limatolavvocati.it)

Sedi e contatti

MILANO

Via Priv. Cesare Battisti, 2
20122
Tel. + 39 02.45.49.67.25

MODENA

Via Ciro Menotti, 21
41121
Tel. +39 059.42.70.206

ROMA

Via Nizza, 128
00198
Tel. +39 06.44.25.89.38

NAPOLI

Via Santa Lucia, 15
80132
Tel. + 39 081.245.14.01/03

PALERMO

Via Vittorio Alfieri, 36
90144
Tel. +39 091.56.49.876

NEWYORK

420 Lexington Avenue, STE. 2834
New York, N.Y. 10170
Tel. + 1 646.329.55.56



LinkedIn

www.linkedin.com/company/limatolavvocati